Comune di Ferrandina
Smistamento: AREA_1_AMMINISTRATIVA
Prt.G.0006177/2020 - U - 03/04/2020 11:09:25

N° PAP-00354-2020

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 03/04/2020 al 18/04/2020

L'incaricato della pubblicazione
Francesco CRISTALLO

COMUNE DI FERRANDINA

Provincia di Matera

ORDINANZA N. 36 DEL - 3 APR 2020

Prot. n. 6177

OGGETTO: MISURE URGENTI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE. LIMITAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 29.

IL SINDACO

PREMESSO che la vendita al dettaglio su aree pubbliche viene svolta, oltre che dagli assegnatari dei posteggi nei mercati e dagli spuntisti, anche dai venditori in modalità itinerante

CONSIDERATA la grave emergenza sanitaria determinata dall'epidemia da COVID-2019, riconosciuta a livello internazionale dalla stessa Organizzazione Mondiale per la Sanità con la dichiarazione del 20/01/2020 e successive;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9,11 e 22 marzo 2020 che dettano misure atte a contrastare la diffusione del contagio del virus;

ATTESO che il contagio può verificarsi con la semplice frequentazione, il D.P.C.M. Del 4 marzo reca la citata prescrizione del "Rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro;

DATO ATTO che si sta registrando, a livello regionale, un forte incremento del numero dei contagi;

CONSIDERATO che con Ordinanza n. 5 del 15 marzo 2020, il Presidente della Regione ha disposto l'obbligo della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario mantenendo lo stato di isolamento di 14 gg. per tutti i soggetti che fanno ingresso in Basilicata provenienti dall'estero o dai territori di tutte le altre regioni;

VERFICATO che diversi venditori ambulanti provengono da Comuni viciniori e dalle regioni confinanti e in particolare dalla Puglia;

VALUTATO che allo scopo di assicurare tutte le misure preventive di contenimento del contagio (definita dall'OMS pandemia) indicate dal Governo Centrale, **si ritiene opportuno limitare la vendita sulle aree pubbliche, ai soli commercianti residenti nel Comune di Ferrandina;**

RITENUTO che ricorrano le condizioni di estrema necessità e urgenza richiamate dall'art. 3 del Decreto Legge 23/2/2020 nr. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e seguenti per l'adozione dei provvedimenti straordinari in materia sanitaria e di igiene pubblica previsti dall'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, e di conseguenza di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

VISTO l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che recita espressamente: *"in particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale..."* ;

VISTO l'art. 50, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. a norma del quale: "*in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti*";

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 29 del 21.03.2020 con la quale, si limitava l'accesso dei commercianti su aree pubbliche provenienti dalle regioni limitrofe fino al 3 aprile 2020;

VISTO il DPCM del 01.04 2020, con il quale le disposizioni prescritte nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, sono prorogati fino al 13 aprile 2020;

ORDINA

in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, **con decorrenza dal 04 aprile 2020 e fino al 13 aprile 2020**, salvo proroga:

- **di limitare la vendita su aree pubbliche (area mercatale ed itinerante), ai soli commercianti residenti nel Comune di Ferrandina;**
- **È consentita la vendita del pesce nell'area mercatale di Via Pio La Torre e Via Dei Cosmonauti;**
- **di imporre agli stessi, per la vendita delle merci, l'utilizzo di guanti monouso e dei dispositivi di protezione individuale (DPI), inibendo ai clienti di toccare le merci esposte in vendita;**
- **di fare osservare alla propria clientela, il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro;**

DISPONE

1. di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio online comunale e sul sito https://www.comune.ferrandina.mt.it/
2. di incaricare la Polizia Locale di Ferrandina della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
3. che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
   - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Matera;
   - Polizia Locale del Comune di Ferrandina;
   - Comando Stazione Carabinieri di Ferrandina;
4. che copia della presente ordinanza sia notificata agli operatori commerciali provenienti dai comuni viciniori e dalle regioni confinanti.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Residenza Comunale, 03 marzo 2020

COMUNE DI FERRANDINA (MT) * POLIZIA MUNICIPALE *

IL SINDACO
PROF. GENNARO MARTOCIA

Gennaro Martocia